



*Modifiche al modello della cartella di pagamento, ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

### **Dispone:**

#### *1. Modifiche al modello della cartella di pagamento.*

Sono approvate le avvertenze di cui all'allegato n. 1 al presente provvedimento relative ai ruoli formati dagli uffici dell'Agenzia delle Dogane.

### **Motivazioni**

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'articolo 11 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, prevede che la cartella di pagamento, da notificare al contribuente cui si riferiscono le somme iscritte a ruolo, sia redatta in conformità al modello approvato con *decreto del Ministero delle finanze*.

L'Agenzia delle Dogane ha richiesto di modificare le istruzioni in materia di rateazione presenti nella cartella di pagamento per i ruoli formati dai propri Uffici in considerazione del fatto che i criteri adottati dall'Amministrazione doganale per valutare l'effettiva ricorrenza del “grave pregiudizio economico o sociale” che giustificano l'esonero dal presentare idonea garanzia in caso di rateazione di pagamento, sono sostanzialmente identici a quelli utilizzati da Equitalia S.p.A..

Pertanto al fine di uniformare le regole in materia di rateazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo a titolo di dazi doganali a quelle adottate da Equitalia S.p.A. per la rateazione di altre tipologie di tributi, nonché di evitare difformità nella valutazione di analoghe istanze presentate dai contribuenti, si provvede a modificare il foglio avvertenze con l'eliminazione del periodo *“Si ricorda che, qualora il pagamento abbia per oggetto dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, la rateazione è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Tuttavia il contribuente, qualora si trovi in gravi difficoltà di carattere economico o sociale, può chiedere di essere esonerato dal prestare la garanzia.”*

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

#### **Riferimenti normativi dell'atto**

*a) Ordinamento dell'Agenzia delle Entrate:*

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57, comma 1 e art. 62, commi 1 e 2).

*b) Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:*

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

*c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi:*

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, comma 4);

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, comma 2, lettere a), b), c)).

*d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento:*

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 19);

decreto legge n. 248 del 31 dicembre 2007, convertito con modificazioni nella legge n. 31 del 28 febbraio 2008 (art. 36, comma 2-bis lett. a);

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (art. 25);

decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 (art. 11);

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 28 giugno 1999;

decreto del Direttore generale del Dipartimento delle entrate 11 settembre 2000;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 19 aprile 2002;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 marzo 2003;

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 7 gennaio 2005;  
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 31 ottobre 2005;  
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 13 febbraio 2007;  
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 22 aprile 2008;  
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 17 ottobre 2008;  
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 febbraio 2009.

Roma, 10 luglio 2009

Attilio Befera

## RUOLI EMESSI DALL'AGENZIA DELLE DOGANE

### **Richiesta di informazioni e di riesame in autotutela del ruolo**

Per la presente cartella di pagamento è possibile chiedere informazioni all'Ufficio che ha emesso il ruolo. Al medesimo Ufficio è possibile richiedere il riesame in autotutela del ruolo. La richiesta non interrompe né sospende i termini di proposizione di eventuali ricorsi. Il responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo è il Direttore dell'Ufficio indicato in intestazione, o un suo delegato

### **Quando presentare ricorso**

Il contribuente che vuole contestare la cartella deve far ricorso **entro 60 giorni dalla data della notifica**. Se prima della notifica della cartella, il contribuente ha ricevuto la notifica di un atto di accertamento o di un invito a pagamento, può contestare il ruolo e/o la cartella di pagamento solo se contengono vizi propri. Vizi propri della cartella sono, per esempio, l'indicazione errata degli importi o la notifica irregolare.

### **A chi presentare il ricorso**

Il contribuente deve:

Intestare il ricorso (in bollo per atti giudiziari) alla Commissione Tributaria Provinciale nella cui circoscrizione territoriale ha sede l'Ufficio doganale che ha emesso il ruolo contro cui ricorre.

Notificare il ricorso all'Ufficio doganale che ha emesso il ruolo, spedendolo all'ufficio stesso senza busta, per raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure consegnandolo all'impiegato addetto all'Ufficio, facendosi rilasciare la relativa ricevuta.

### **Dati da indicare nel ricorso**

Nel ricorso il contribuente deve indicare:

- le proprie **generalità**;
- il proprio **codice fiscale**;
- il **rappresentante legale**, se chi fa ricorso è una società o un ente;
- la **residenza**, o la sede legale o il domicilio eventualmente scelto;
- l'**ufficio doganale** contro cui ricorre;
- il **numero della cartella**;
- i **motivi del ricorso**;
- le **conclusioni**, cioè la richiesta che il contribuente rivolge alla Commissione Tributaria Provinciale.

E' opportuno che il contribuente alleggi al ricorso la **fotocopia di tutta la cartella** da cui risulti la **data della notifica**.

N.B. Se l'importo contestato è pari o superiore a 2.582,28 euro, esclusi gli interessi e le sanzioni, il contribuente deve essere obbligatoriamente assistito da un difensore appartenente ad una delle categorie indicate nell'art. 12, comma 2, del Decreto legislativo n. 546/1992.

### **Costituzione in giudizio**

Entro 30 giorni dalla data della notifica del ricorso, il contribuente deve - a pena di inammissibilità del ricorso stesso - costituirsi in giudizio, cioè deve depositare il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione Tributaria Provinciale o spedirlo senza busta, per posta raccomandata con avviso di ricevimento.

Se il contribuente non deposita il proprio fascicolo nei tempi previsti, perde il diritto di procedere al ricorso.

Il fascicolo deve contenere:

- L'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficiale giudiziario, oppure la fotocopia del ricorso sul quale il contribuente dichiara che essa è conforme al ricorso originale già spedito per posta o consegnato;
- La fotocopia della ricevuta del deposito o della raccomandata con avviso di ricevimento;
- La fotocopia della cartella di pagamento.

### **Richiesta di sospensione del pagamento**

a) Sospensione amministrativa

Il contribuente che fa ricorso può presentare domanda motivata, in carta semplice, al Direttore del competente Ufficio delle Dogane, per chiedere la sospensione del pagamento.

Si ricorda che, qualora il pagamento abbia per oggetto dazi doganali costituenti risorse proprie della Comunità europea, la sospensione è sempre subordinata alla prestazione di idonea garanzia. Tuttavia il contribuente, qualora si trovi in gravi difficoltà di carattere economico o sociale, può chiedere di essere esonerato dal prestare la garanzia.

b) Sospensione giudiziale

Se il pagamento della cartella può causare danni gravi ed irreparabili, per ottenere la sospensione del pagamento, il contribuente, insieme allo stesso ricorso o separatamente, può presentare domanda motivata alla Commissione Tributaria Provinciale. Il contribuente deve notificare la domanda all'ufficio doganale contro cui ricorre e deve depositarla presso la segreteria della Commissione. La Commissione può concedere la sospensione fino alla data di pubblicazione della sentenza di primo grado.

### **Richiesta di pagamento a rate**

Il contribuente può presentare domanda di pagamento a rate del debito al competente agente della riscossione, secondo le modalità indicate nella sezione "Comunicazioni dell'agente della riscossione".